



REGOLAMENTO

Sezioni Territoriali Autonome

A.I.S.L.A.-ONLUS-Associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica

Approvato in data [●]

1. PREMESSA

- 1.1 Il presente regolamento stabilisce le regole operative tra l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - Onlus (di seguito l'"Associazione") e le sue Sezioni Territoriali Autonome (di seguito le "Sezioni Territoriali").

2. FUNZIONE E COSTITUZIONE DELLE SEZIONI

- 2.1 L'Associazione è articolata, sul territorio nazionale, in Sezioni Territoriali, di dimensione regionale, provinciale o comunale.
- 2.2 Le Sezioni Territoriali hanno la funzione di aggregare e rappresentare i Soci residenti nei rispettivi territori, e di acquisire nuovi soggetti intenzionati a sostenere, direttamente o indirettamente le attività dell'Associazione, acquisendo il valore costituito dalle loro sensibilità, idee, esperienze e disponibilità, con lo scopo di rendere efficace l'attività dell'Associazione, e flessibile in rapporto alle diversità di condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche ed epidemiologiche dei territori di riferimento.
- 2.3 Le Sezioni Territoriali possono essere costituite su base regionale, provinciale, comunale e devono perseguire in tutto o in parte gli scopi indicati all'articolo 2 dello statuto dell'Associazione nel territorio di competenza.
- 2.4 Le Sezioni Territoriali possono essere costituite o sotto forma di associazione riconosciuta, o sotto forma di associazione non riconosciuta.
- 2.5 Le Sezioni Territoriali potranno inoltre decidere di iscriversi nei registri comunali, provinciali e regionali inerenti le organizzazioni del terzo settore (OdV, Onlus, Aps, etc.) preferibilmente nell'ambito del volontariato.
- 2.6 Le Sezioni Territoriali possono essere costituite qualora ne facciano richiesta almeno un numero di promotori - anche non associati all'Associazione - equo, adeguato e ragionevole in rapporto alla consistenza demografica ed alla connotazione epidemiologica del territorio di riferimento.



- 2.7 I soggetti che intendono promuovere la costituzione di una Sezione Territoriale dovranno formulare una espressa richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Alla richiesta dovranno essere allegati la bozza dello statuto e dell'atto costitutivo, l'elenco dei promotori, il patrimonio di cui potrà disporre la costituenda Sezione Territoriale e le attività che si intendono porre in essere.
- 2.8 La costituzione della Sezione dovrà essere formalmente autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e, successivamente, ratificata dall'Assemblea nel corso della prima riunione utile.
- 2.9 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei promotori, inoltrerà a questi ultimi o (i) una comunicazione nel quale si autorizza formalmente la costituzione della Sezione Territoriale, o (ii) un provvedimento di diniego motivandone le ragioni, o (iii) una richiesta di chiarimenti.
- 2.10 Nell'ipotesi di cui al punto 2.9 (iii), l'autorizzazione alla costituzione della Sezione Territoriale verrà concessa solo qualora i promotori, forniscano al Consiglio Direttivo dell'Associazione tutte le informazioni richieste.

3. STATUTI DELLE SEZIONI ED OBBLIGHI


- 3.1 Una volta ricevuta l'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e formalizzata la costituzione, le Sezioni Territoriali diverranno giuridicamente, amministrativamente e finanziariamente autonome, comunque nei limiti di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione e dal presente Regolamento.
- 3.2 In base a quanto già indicato nello Statuto dell'Associazione, gli statuti delle Sezioni Territoriali dovranno necessariamente uniformarsi alle seguenti previsioni:
- a) utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica", indicando nella denominazione anche la sede territoriale di riferimento;
 - b) perseguire, gli scopi di cui all'articolo 2 dello statuto dell'Associazione, salvo possibili modifiche, comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 - c) disciplinare in maniera uniforme e democratica il rapporto associativo e garantire l'elettività delle cariche associative;
 - d) prevedere il divieto assoluto di distribuzione degli utili;
 - e) indicare con precisione le regole di ammissione e di esclusione degli associati;
 - f) prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, all'Associazione o ad altri enti che perseguono una finalità analoga;
 - g) redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.



- 3.3 Qualora le Sezioni Territoriali decidano di richiedere l'iscrizione in albi e/o registri - inerenti al terzo settore - dovranno inoltre ricomprendere nei rispettivi statuti tutte le previsioni richieste dalla normativa di riferimento, informando preventivamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 3.4 I soci fondatori contestualmente alla costituzione delle Sezioni Territoriali dovranno eleggere il Presidente ed i componenti dell'organo direttivo. Entro un anno dalla data di costituzione dovranno, poi, provvedere alla formazione degli organi secondo quanto stabilito dagli statuti delle Sezioni Territoriali.
- 3.5 Una volta costituite, le Sezioni Territoriali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente dell'Associazione i riferimenti del proprio legale rappresentate unitamente all'elenco dei soci e dei soggetti che compongono gli organi amministrativi.
- 3.6 Le Sezioni Territoriali, entro il mese di febbraio di ogni anno, dovranno inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione dettagliata dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, unitamente ad un rendiconto che ne rappresenti in maniera analitica la situazione economico-finanziaria, nonché una relazione programmatica per l'anno corrente corredata da relativo bilancio di previsione.
- 3.7 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione avrà la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione indicata al precedente punto 3.6, e di assumere tutti i provvedimenti previsti dallo statuto dell'Associazione e dal presente Regolamento.

4. NORME DI FUNZIONAMENTO

- 4.1 Tutte le decisioni inerenti la costituzione, la gestione ed il funzionamento delle Sezioni Territoriali sono di esclusiva competenza dei relativi organi sociali.
- 4.2 Nell'ambito della propria autonomia, le Sezioni Territoriali dovranno comunque confrontarsi costantemente con l'Associazione al fine di coordinare al meglio tutte le iniziative poste in essere e rendere maggiormente efficace ed armonica l'attività di entrambe.
- 4.3 La Sezioni Territoriali, si occuperanno di aggregare nuovi soggetti intorno alle proprie attività, che ne diverranno soci (di seguito "**Soci della Sezione**") ed assumeranno tutti i diritti e gli obblighi previste dal proprio statuto.
- 4.4 Il Soci della Sezione non diventeranno automaticamente anche soci dell'Associazione, ma avranno comunque la facoltà di aderire ad entrambe gli enti.



5. RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE E LE SEZIONI TERRITORIALI

- 5.1 L'Associazione svolgerà, nei confronti delle Sezioni Territoriali, esclusivamente una funzione di indirizzo e di coordinamento senza influire in alcun modo sull'autonomia organizzativa e patrimoniale delle stesse.
- 5.2 In ogni caso, i Soci delle Sezioni, i Soci dell'Associazione ed i componenti delle sedi, saranno coinvolti costantemente nelle attività dell'Associazione, attraverso le modalità che saranno stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo di quest'ultima.
- 5.3 Qualora gli organi delle Sezioni Territoriali rilevino delle criticità nella gestione o delle problematiche, anche di natura finanziaria, che possano comprometterne le attività hanno l'obbligo di informare prontamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione, al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare ogni opportuna valutazione ed, eventualmente di intervenire.
- 5.4 Le Sezioni Territoriali avranno il diritto di decidere autonomamente l'importo della quota associativa annuale e potranno essere chiamate a contribuire economicamente alla realizzazione delle attività poste in essere dall'Associazione nei limiti di quanto stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo di quest'ultima.

6. ESCLUSIONE DELLE SEZIONI

- 6.1 Qualora i rappresentanti delle Sezioni Territoriali non ottemperino agli obblighi previsti dallo statuto dell'Associazione e dal presente Regolamento o pongano in essere iniziative in contrasto con la mission e con le direttive dell'Associazione, l'Assemblea dell'Associazione ha la facoltà di deliberarne l'esclusione.
- 6.2 L'esclusione delle Sezioni Territoriali, avverrà automaticamente anche qualora venga meno anche solo uno dei requisiti indicati all'interno dell'articolo 3.2 del Regolamento.
- 6.3 Una volta deliberata l'esclusione delle Sezioni, da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a queste ultime è fatto espresso divieto di utilizzare il logo e la denominazione di quest'ultima in qualsiasi comunicazione sia interna che rivolta al pubblico.